

## **TI\_GERICHTE 12.2017.152 vom 19. Juni 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2017.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.152)

FR: TI\_GERICHTE 12.2017.152 du 19 juin 2018

IT: TI\_GERICHTE 12.2017.152 del 19 giugno 2018

### **Regeste**

Azione di inesistenza del debito - contumacia - atto sconveniente e prolisso

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

giorni per presentare la risposta; che il 24 aprile 2015 la convenuta ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine; che con decisione processuale ordinatoria del 5 maggio 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta; che con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, che richiamava gli art. 147 e 223 CPC, egli ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni, avvertendola delle conseguenze dell'inosservanza del termine; che il 22 giugno 2015 la convenuta ha chiesto una proroga di 20 o in via subordinata di 10 giorni del termine; e che con decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta; che, ciò premesso, le censure di cui si è detto, invero da respingere già per il fatto che la domanda di proroga del 22 giugno 2015 era chiaramente tardiva non essendo stata inoltrata nel termine di 10 giorni assegnato con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015 (in effetti dall'accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. \_\_\_\_\_ risulta che quella decisione era stata ritirata dalla convenuta martedì 9 giugno 2015 per cui il termine giungeva a scadenza venerdì 19 giugno 2015), devono senz'altro essere disattese; che il rimprovero mosso al Pretore di aver illegittimamente limitato a 10 giorni, con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, la durata della prima proroga (per altro improprio siccome in realtà - come si è detto - con decisione processuale ordinatoria del 5 maggio 2015 il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di proroga del 24 aprile 2015 e con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015 aveva provveduto ad assegnare il termine suppletorio di 10 giorni) e di aver arbitrariamente e abusivamente ignorato e negato la sua ulteriore richiesta di proroga (a sua volta pure improprio siccome in realtà - come si è detto - con decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di proroga del 22 giugno 2015 relativa al termine suppletorio di 10 giorni), è manifestamente irricevibile, visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontata con le considerazioni di fatto e di diritto che avevano allora indotto il primo giudice a determinarsi in quel modo; che il rimprovero mosso al Pretore di non aver assegnato alla convenuta, nell'ambito della decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015, il termine suppletorio dell'art. 223 cpv. 1 CPC è manifestamente infondato, visto e considerato che in realtà, come si è visto, quel termine le era già stato assegnato con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015; che, visto come si sono svolti i fatti, il rimprovero mosso al Pretore di non aver provveduto a convocare la convenuta, nell'ambito della decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 oppure ancora in seguito, ad

un'udienza ai sensi dell'art. 223 cpv. 2 CPC, è manifestamente infondato: l'art. 223 cpv. 2 CPC prevede in effetti che se il termine suppletorio scade infruttuosamente il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio, altrimenti cita le parti al dibattimento, ritenuto che nel caso di specie il Pretore ha puntualmente e chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva che la causa (segnatamente sull'inesistenza del credito e sulla cancellazione dell'esecuzione, da lui ammesse) fosse matura per il giudizio, senza che le stesse, per altro condivisibili, siano state ora censurate dalla convenuta; che il rimprovero mosso al Pretore di non aver comunque tenuto conto che l'istanza di proroga del 22 giugno 2015 conteneva pur sempre anche una succinta risposta è parimenti privo di fondamento: a parte il fatto che lo scritto del 22 giugno 2015 era stato allestito solo allo scopo di giustificare una proroga del termine e non con altre finalità, si osserva in effetti che il fatto che nello stesso sia stato indicato che l'attore " mi aveva chiesto ed ottenuto la modica somma di fr. 21'600.- / settimana e ... dopo due settimane al prezzo di fr. 43'200.- incassati, alla nuova richiesta di acconto pari all'importo di fr. 21'600.- avvenuta alla terza settimana dall'incarico conferito, avevo protestato con il risultato che era stato questo infedele difensore ad aver disdetto il mandato in un momento dove scadevano termini cortissimi di 10 giorni, e se ricordo bene proprio avanti la sua Pretura, termini scaduti in ragione della ulteriore porcata di non rispedirmi gli incarti, trattenuti per mesi e mesi illecitamente. Fatto che ha poi a casco provocato la sua decisione delle deliranti multe per fr. 100'000.- e oltre ... " è ben lungi dal costituire una sufficiente allegazione del buon fondamento del suo presunto credito di fr. 343'200.- oltre interessi; che, nella seconda ed ultima parte del suo appello, la convenuta ha infine lamentato il fatto che il Pretore abbia accollato le spese processuali a lei per il 93% e all'attore solo per il 7%: la censura è manifestante infondata, visto e considerato che quel giudizio era stato motivato dal giudice di prime cure, correttamente (cfr. art. 106 CPC), tenendo conto della rispettiva soccombenza delle parti, l'attore essendo risultato vincente sull'inesistenza del credito di fr. 343'200.- oltre interessi e sulla cancellazione dell'esecuzione, ma essendo risultato soccombente sulle altre domande, ossia di dichiarare temeraria la procedura esecutiva, di infliggere alla convenuta una multa disciplinare fino a fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di fr. 5'500.- o di una somma da stabilire dal giudice a titolo di risarcimento per il torto morale e per il danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto anticipato, di fr. 18'000.- per ripetibili; che in ogni caso, a prescindere da tutte le considerazioni che precedono, si osserva che l'appello della convenuta avrebbe già dovuto essere dichiarato inammissibile in virtù dell'art. 132 cpv. 1 e 2 CPC ( Reetz/Theiler , in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3<sup>a</sup> ed., n. 33 ad art. 311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78): come accennato in precedenza, con decisione ordinatoria processuale del 19 settembre 2017 il presidente di questa Camera, ritenendo che l'appello inizialmente presentato (quello datato 14 settembre 2017) fosse sconveniente, prolisso e ripetitivo, aveva assegnato alla convenuta un termine per ripresentare una memoria d'appello che fosse ossequiosa delle norme predette avvisandola che in caso di inadempienza l'appello sarebbe stato considerato come non presentato, senonché la convenuta, pur avendo rispettato il termine per la presentazione dell'allegato emendato, ha provveduto a versare agli atti un nuovo memoriale (quello datato 15 novembre 2017), che, pur sembrando più corto (ma solo a seguito dell'utilizzazione di caratteri più piccoli e di spazi ridotti), era sostanzialmente identico al precedente (da cui erano stati tolti o edulcorati solo alcuni termini sconvenienti all'indirizzo della controparte o del Pretore, e meglio le parole " di stampo nazista " nell'ultimo paragrafo di p. 2, " nazista ", " criminale " e " arbitrario " nel secondo paragrafo di p. 4, " in

malafede ” nel quarto paragrafo di p. 6, “ infedele ” nel terzo paragrafo di p. 7, “ criminali ” nel secondo paragrafo di p. 8 e “ malafede ” nel quarto paragrafo di p. 8, ritenuto che moltissimi altri termini sconvenienti erano però stati mantenuti, si pensi alle parole “ partigiana ” nell’ultimo paragrafo di p. 2, “ ladro e truffatore ”, “ sabotando e saccheggiando ... dolosamente ” e “ sentenze criminali ” nel secondo paragrafo di p. 3, “ parziale e partigiano ... dolosamente ” nel terzo paragrafo di p. 6, “ parziale e partigiano ” nel quarto paragrafo di p. 6, “ dolosamente ” nel primo paragrafo di p. 7, “ giudice prevenuto ” e “ dolosamente ” [2 volte] nel terzo paragrafo di p. 7, “ ennesima parzialità, partigianeria in danno a chi scrive ” nell’ultimo paragrafo di p. 9 e “ dolosamente ” nel primo paragrafo di p. 10) ed anzi era ancora più lungo ed offensivo di quest’altro (riportando ora, a p. 3, un nuovo secondo paragrafo del tutto gratuito e sconveniente all’indirizzo della controparte, del Pretore e del presidente della Camera “ perché di crimini si tratta e chi scrive ne ha tutte le prove: spiacente per il suo fratello magistrato massone Fiscalini che dovrebbe avere il coraggio di dichiarare la sua appartenenza massonica apertamente in ragione della sua carica pubblica pagata dai cittadini contribuenti perché rispetti la Legge e la Costituzione e non regole massoniche segrete ”); che le spese processuali di questo giudizio, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 343'200.-, vanno poste a carico della convenuta appellante, che è risultata soccombente (art. 106 CPC), la sua domanda volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado non potendo in effetti trovare accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC); che all’attore, che non è stato richiesto di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate ripetibili o indennità. Per questi motivi, richiamato l’art. 106 CPC decide: 1. L’appello 14 settembre / 15 novembre 2017 delAP 1 (inc. n. 12.2017.152) è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. L’istanza di concessione del gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 delAP 1 (inc. n. 12.2018.12) è respinta. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 8'000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili o indennità. 4. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.